**IL DIRITTO DI ASILO**

**IN EUROPA**

**GRAN BRETAGNA**

****

**Gran Bretagna**

**Riferimenti normativi**

Immigration Rules; The Tribunal Procedure (First-tier Tribunal) (Immigration and Asylum Chamber) Rules 2014; Civil Procedure Rules; Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc) Act 2004; Nationality Immigration and Asylum Act 2002.

**Beneficiari**

La Gran Bretagna riconosce lo status di rifugiato, la protezione umanitaria, che presenta le stesse caratteristiche della protezione sussidiaria e un permesso, chiamato *discretionary leave*, che può essere rilasciato solo a fronte di situazioni del tutto eccezionali o per motivi compassionevoli. (Confronta scheda analitica UE- Beneficiari)

**Procedura regolare**

Una prima richiesta d’asilo può essere presentata direttamente al confine, al momento dell’arrivo, oppure all’Unità nazionale di ammissione asilo (National Asylum Intake Unit o NAIU), o infine da un richiedente detenuto.

Il Segretario di Stato agli Affari Interni è il responsabile del procedimento riguardante le domande di asilo.

All’interno del Ministero il processo decisionale delle domande di asilo viene affidato alla sezione Visti e Immigrazione del Regno Unito (UK Visas and Immigration Section o UKVI), che comprende il Consiglio Assistenza Asilo (Asylum Casework Directorate).

Il Ministero è responsabile di tutti gli aspetti di immigrazione e di asilo: l’ingresso, le richieste di permesso di soggiorno all’interno del territorio nazionale, il controllo della conformità delle condizioni in materia di immigrazione e l’adozione di provvedimenti, tra cui la detenzione e l’allontanamento. (Par. 328, Immigration Rules, Part 11).

Non è previsto alcun limite di tempo per presentare la domanda, ma la legge sull’immigrazione prevede che la decisione debba essere adottata “il più presto possibile”. (Par. 333A, Immigration Rules, Part 11).

Se la decisione non è stata presa entro 6 mesi, l’assistente sociale deve informare il richiedente del ritardo, e, se richiesto, effettuare una stima del tempo limite entro il quale verrà presa la decisione.

Una domanda può essere rifiutata se il richiedente “non riesce, senza alcuna spiegazione ragionevole, ad esporre tempestivamente i fatti materiali”. (“fails, without reasonable explanation, to make a prompt and full disclosure of material facts”; Par. 339M, Immigration Rules Part 11)

Tuttavia, “le domande di asilo non devono essere respinte né escluse dall’esame per il solo fatto che esse non siano state presentate nel più breve tempo possibile.” (“applications for asylum shall be neither rejected nor excluded from examination on the sole ground that they have not been made as soon as possible”; Par. 339MA, Immigration Rules Part 11).

La responsabilità di controllare le frontiere e ricevere le domande presentate al confine spetta alla Forza di Confine del Regno Unito (UK Border Force), un’agenzia esecutiva del Ministero degli Interni, che combina funzioni di polizia, doganali e d’immigrazione.

La prima domanda di asilo, se presentata dall’interno del Regno Unito e non al confine, deve essere registrata su appuntamento presso il NAIU, a Croydon, nel sud-est dell’Inghilterra, a meno che il richiedente asilo non sia in stato di detenzione, nel qual caso presenterà domanda dal centro dove è detenuto.

I candidati sono tenuti a telefonare al NAIU prima di poter far domanda in prima persona, e dare alcuni dettagli personali di base per telefono, ma non i dettagli della loro richiesta di asilo. Viene poi dato loro un appuntamento al quale devono presentarsi e registrare la loro richiesta. Nel frattempo non sono in grado di accedere al supporto finanziario e di alloggio fornito dal governo.

Non c’è una regola che stabilisce un termine massimo entro il quale una domanda di asilo deve essere registrata, dopo che l’autorità è stata informata della richiesta.

 Gli appuntamenti per l’intervista di selezione di solito sono fissati entro 1/2 settimane dopo la telefonata, ma non mancano segnalazioni di ritardi, anche molto consistenti.

Durante il colloquio vengono prese informazioni sulla salute e la famiglia, nonché sull’itinerario del viaggio. Vengono anche raccolte le impronte digitali per confrontarle con il database che comprende l’Eurodac.

Qualche giorno dopo, al richiedente sarà chiesto di partecipare ad un primo incontro di presentazione, dove incontrerà l’operatore che si occuperà del suo caso.

Il colloquio si svolge nelle 2 settimane successive; è il momento in cui il richiedente ha l’opportunità di descrivere all’operatore la sua storia e le sue paure legate al paese di origine.

La decisione definitiva viene presa entro 6 mesi; nel frattempo l’operatore può adottare una delle seguenti misure: rilasciare al richiedente la carta di registrazione della domanda (ARC), documento che prova che al soggetto è permesso rimanere nel Regno Unito mentre le autorità stanno analizzando la sua domanda di asilo; rilasciare al richiedente la lettera standard di conferma (SAL), dimostrante che è stato ammesso temporaneamente nel Regno Unito mentre le autorità prendono una decisione sulla domanda, e che necessita di essere cambiata in ARC entro due mesi; oppure trattenere il richiedente in detenzione. Quest’ultima ipotesi si verifica quando le autorità pensano di poter decidere sulla domanda di asilo velocemente o vi è il fondato timore che la persona possa far perdere le proprie tracce, o si è verificato che un altro Paese è responsabile del caso e quindi il soggetto è in attesa di essere allontanato.

**Permessi rilasciati**

Se la richiesta viene accettata il richiedente può ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria internazionale, entrambi con validità di 5 anni, dopo i quali, se si ritiene ancora insicuro per la persona ritornare nel proprio paese, è possibile fare domanda per il soggiorno a tempo indeterminato (Indefinite Leave to Remain o ILR) nel Regno Unito.

Per ottenere l’ILR, il candidato deve avere mantenuto il permesso di soggiorno per un periodo ininterrotto di 5 anni nel Regno Unito; il suo permesso di soggiorno non deve essere stato revocato o rinnovato; non deve aver commesso un reato, non deve rappresentare un pericolo per lo Stato o per la sicurezza nazionale. (See Home Office, *Asylum Policy Instruction: Settlement protection*, 2 February 2016, available at: <http://bit.ly/2kSFC3n>).

Una volta che ad un richiedente viene concessa la protezione nel Regno Unito, costui potrà accedere al lavoro.

Quando un richiedente non rientra nei casi coperti dalle Regole dell’Immigrazione (Immigration Rules), che permettono la concessione di una delle due tipologie di protezione appena citate, può richiedere il discretionary leave (DL) per rimanere nel territorio inglese, basando la sua richiesta sull’articolo 8 della CEDU.

Il DL è un permesso concesso dal segretario di Stato al di fuori delle regole dell’immigrazione e ogni circostanza “eccezionale e compassionevole” del caso rappresenta una considerazione rilevante quando si decide se si deve esercitare o meno la facoltà di concedere il permesso discrezionale per rimanere.

Questo permesso è temporaneo ma la sua durata dipende dalle circostanze dei singoli casi. (<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/460712/Discretionary_Leave_2__v7_0.pdf>)

**Ricorso**

In caso di rigetto dell’istanza di asilo nell’ambito di una procedura ordinaria, il richiedente può fare ricorso (solo qualora tale possibilità sia espressamente menzionata nella lettera decisionale inviatagli dal Ministero degli Interni) alla Camera di Immigrazione e Asilo del Tribunale di Primo Livello (Immigration and Asylum Chamber of the First Tier Tribunal o FTT (IAC)), un organo giudiziario indipendente dal governo, composto da giudici dell’immigrazione.

Il termine per il ricorso è di 14 giorni dal ricevimento della lettera decisionale e sospende la decisione di allontanamento dal Regno Unito. (The Tribunal Procedure (First-tier Tribunal) (Immigration and Asylum Chamber) Rules 2014 Rule 19)

Il richiedente deve pagare una tassa di 140£ per l’udienza, tassa che viene annullata se il richiedente sta ricevendo un sostegno per l’asilo, assistenza legale a finanziamento pubblico, o è minorenne.

Una volta che si è tenuta l’udienza, la decisione di solito arriva entro due settimane, anche se non è previsto un tempo limite.

Se la decisione è negativa il richiedente, con il permesso del Tribunale di Primo Livello, può fare un ulteriore ricorso, entro 14 giorni dal ricevimento del rifiuto, alla Camera di Immigrazione e Asilo del Tribunale Superiore (Immigration and Asylum Chamber of the Upper Tribunal UT (IAC)) per motivi di diritto. (The Tribunal Procedure (First-tier Tribunal) (Immigration and Asylum Chamber) Rules 2014 Rule 33).

Se il Tribunale di Primo Livello nega il permesso, questo può essere richiesto dal richiedente direttamente all’UT (IAC). In caso di diniego non è possibile fare appello, ma può essere presentata alla Alta Corte (o in Scozia alla “Court of Session”) la richiesta di permesso di presentare ricorso giurisdizionale entro un termine appositamente abbreviato di 16 giorni (rispetto ai tre mesi per una normale revisione giudiziaria).

L’autorizzazione viene concessa solo al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: se: il caso può essere discusso con una ragionevole prospettiva di successo e sia la decisione del Tribunale Superiore di rifiutare il permesso di appello sia quella del Tribunale di Primo Livello, contro la quale era stato richiesto il permesso di appello, risultano sbagliate in diritto; oppure se la richiesta solleva aspetti importanti in termini di principio o sotto il profilo applicativo, o vi è qualche altro valido motivo per esaminarlo.

La presentazione di un ricorso, o di una richiesta di autorizzazione a presentare ricorso contro il rifiuto dell’asilo, sospende l’allontanamento. (Rule 54.7A, Civil Procedure Rules).

Se viene concessa l’autorizzazione a fare ricorso al Tribunale Superiore, la sua decisione può essere impugnata, con un permesso che si basa sulle stesse motivazioni sopra citate, solo alla Corte d’Appello. In rari casi può essere concessa l’autorizzazione per un ultimo appello alla Corte Suprema, laddove la Corte d’Appello o la stessa Corte Suprema certifichino che il caso riguarda una questione di diritto di interesse pubblico.

**Procedura accelerata**

Ci sono due tipologie di procedura accelerata:

La prima si riferisce all’ipotesi in cui la richiesta sia dichiarata manifestamente infondata dal Ministero dell’Interno, il che comporta l’impossibilità di fare ricorso dall’interno del Paese, ma solo dall’estero. In questi casi, si parla, infatti, di ricorso non sospensivo (Non-suspensive Appeal procedure, o NSA).

La maggior parte riguarda richiedenti provenienti da paesi sicuri, ma ci possono anche essere decisioni di manifesta infondatezza adottate su base individuale. Spesso il richiedente viene trattenuto in detenzione.

La decisione viene presa dal Ministero dell’Interno, ma non è previsto un limite di tempo.

La seconda procedura è la procedura accelerata di trattenimento (Detained Fast-track procedure o DFT) e si applica a quei casi che il Ministero dell’Interno ritiene possano essere decisi velocemente.

L’intero processo decisionale DFT è condotto in detenzione, ed è previsto che le decisioni vengano prese entro 3 giorni.

I gruppi di persone escluse da questa procedura sono: donne incinte di almeno 24 settimane; richiedenti con problemi di salute che necessitano di una assistenza medica di 24 h, oppure affetti da disabilità fisiche che non possono essere gestite in detenzione, da problemi mentali o fisici che non possono essere curati in detenzione, o quando gli interessati non hanno le facoltà mentali di comprendere il processo o presentare la loro richiesta; richiedenti che sono stati torturati; minorenni e adulti con bambini a carico; vittime o potenziali vittime di tratta, accertati come tali dalle autorità competenti.

Un caso può essere ritenuto adatto per la procedura DFT quando si ritengono non necessarie ulteriori indagini, né una complessa assistenza legale, prove avvaloranti, o traduzione di documenti.

Tutte le richieste iniziali di asilo vengono inviate all’Unità Nazionale di Allocazione di Asilo (NAAU), che decide quale procedura deve essere usata.

I ricorsi contro i provvedimenti di rigetto nelle procedure accelerate possono essere sospensivi o non, in base ai due sistemi.

Nel NSA il ricorso non è sospensivo; mentre nel DFT non si procede all’allontanamento finché non viene emessa la decisione, ma il ricorso si svolge in un edificio adiacente al centro di detenzione e la detenzione viene mantenuta fino a quando il caso è concluso o rimosso dal DFT.

I ricorsi contro i provvedimenti di rigetto, che sono certificati come manifestamente infondati, non possono essere fatti dall’interno del Regno Unito, ma entro 28 giorni dall’allontanamento dal Paese. (The Tribunal Procedure (First-tier Tribunal) (Immigration and Asylum Chamber) Rules 2014 SI 2604 rule 19)

Lo scopo del ricorso è lo stesso di quello dei ricorsi che avvengono nel Regno Unito, ma nella pratica è molto difficile fare ricorso dall’estero.

Gli appelli, in regime di DFT, devono essere effettuati entro 2 giorni dal ricevimento della decisione (The Tribunal Procedure (First-tier Tribunal) (Immigration and Asylum Chamber) Rules 2014 SI 2406 Schedule rule 5); il Ministero degli Interni deve rispondere entro 2 giorni, l’udienza deve svolgersi 3 giorni dopo la presentazione del ricorso (The Tribunal Procedure (First-tier Tribunal) (Immigration and Asylum Chamber) Rules 2014 SI 2406 Schedule rules 7 and 8), e la decisione deve essere emessa nei 2 giorni successivi.(The Tribunal Procedure (First-tier Tribunal) (Immigration and Asylum Chamber) Rules 2014 SI 2406 rule 10).

I ricorsi vengono dibattuti in una sessione speciale della Camera di Immigrazione e Asilo del Tribunale di Primo Livello, all’interno del centro detentivo.

Dopo il rigetto, viene concesso 1 solo giorno per la preparazione del ricorso, durante il quale il rappresentante deve consigliare l’interessato sul merito del ricorso, elaborarlo e rappresentarlo on sede di esame del medesimo.

**Regolamento di Dublino**

Per quanto concerne la responsabilità di un altro paese, la legislazione inglese fornisce diverse liste di Paesi terzi sicuri, a cui un richiedente asilo può essere rimandato senza che la sua richiesta venga presa in considerazione nel Regno Unito. Sono chiamati Paesi terzi poiché non sono né il Regno Unito, né il Paese di origine.

Il primo elenco (First List) è riportato nella normativa ed è composto dagli Stati membri dell’UE (tranne la Croazia), oltre all’Islanda, Norvegia e Svizzera.

Non vi è alcun esplicito riferimento al regolamento di Dublino, ma la normativa prevede che i paesi elencati devono essere trattati come luoghi in cui una persona non incorrerà nel rischio di subire qualche forma di persecuzione, in contrasto con la Convenzione sui rifugiati. (Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004 (AITOCA) Schedule 3 Part 2, First List, <http://bit.ly/2jTFL6g>).

Il Regolamento di Dublino viene applicato nei casi in cui una persona può essere allontanata in uno di questi paesi, procedimento che presuppone la prova che il richiedente abbia viaggiato attraverso quel paese.

Il rilevamento delle impronte digitali fa parte del processo di screening, effettuato in tutti i casi; le impronte vengono poi inviate all’Ufficio Impronte digitali di Immigrazione (Immigration Fingerprint Bureau o IFB), che automaticamente esegue un controllo attraverso la banca dati EURODAC. (Home Office, *Asylum Process Guidance, Third Country Cases: Referring and Handling*, para 2.2.).

I risultati emersi dalla banca dati, uniti alle informazioni riguardanti il percorso di viaggio, determinano se la domanda debba essere assegnata all’Unità Paese Terzo (Third Country Unit), che entro 2 giorni decide se il richiedente deve essere arrestato o meno, e se viene applicato il Regolamento di Dublino. (Home Office, *Asylum Process Guidance, Third Country Cases: Referring and Handling*, para 4.2.).

In genere i richiedenti si trovano in detenzione quando viene presa la decisione di applicare il Regolamento di Dublino, e restano in tale situazione fino all’allontanamento, che solitamente avviene sotto scorta.

Una volta che lo Stato membro dell’UE o il Paese associato di Schengen riconosce la sua responsabilità nell’esaminare la domanda del richiedente, la richiesta viene rifiutata senza essere neanche presa in considerazione.

Non è possibile fare ricorso contro una decisione che prevede il ritorno di un richiedente verso un Paese compreso nel Primo Elenco; l’unica possibilità di impugnazione contro un allontanamento in attuazione del Regolamento di Dublino è che i diritti riconosciuti ai richiedenti asilo dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) possano essere violati nel paese di destinazione.

Un ricorso di questo genere può essere proposto nel Regno Unito solo se il Ministero degli Interni non certifica che il ricorso per presunta violazione dei diritti umani sia manifestamente infondato.

Il Ministero è però tenuto a certificare che il ricorso è manifestamente infondato a meno che, nel singolo caso specifico, non sia stata prodotta o sia comunque emersa prova contraria. (Para 5, AITOCA 2004 Schedule 3 Part 2).

Nei casi in cui è possibile il ricorso, un ricorso dall’estero deve essere presentato entro 28 giorni (quando il ricorso per violazione dei diritti umani sia certificato come manifestamente infondato e quindi non giustifica la permanenza del ricorrente nel territorio nazionale); un appello dall’interno del paese (ammissibile solo se il ricorso non sia certificato come manifestamente infondato) deve essere presentato entro 14 giorni.

Il risultato è che l’unico ricorso sospensivo contro un allontanamento, disposto in attuazione del Regolamento di Dublino, è una richiesta per possibile violazione dei diritti umani, non certificata dal Ministero dell’Interno come manifestamente infondata.

In caso contrario, la decisione di allontanamento, in attuazione del Regolamento di Dublino, può essere contestata solo tramite un controllo giurisdizionale.

**Ricevibilità**

Una domanda di asilo viene dichiarata inammissibile nei seguenti casi: al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato in un altro Stato dell’Unione Europea; viene da un primo paese di asilo; viene da un paese terzo sicuro; gli è stato riconosciuto uno status equivalente a quello di rifugiato nel Regno Unito; o il richiedente è autorizzato a rimanere nel Regno Unito ed è protetto dal respingimento in attesa dell’esito di una procedura di paese terzo sicuro. (Para 345A, Immigration Rules).

L’unica procedura di ammissibilità nel Regno Unito è la procedura di paese terzo sicuro, che comprende l’allontanamento sia verso un paese dell’UE con il regolamento di Dublino, sia verso un altro paese terzo sicuro.

Come riportato precedentemente, i paesi del Regolamento di Dublino costituiscono la prima lista. La legislazione dà il potere di creare un secondo elenco. Un paese inserito nella seconda lista è trattato come un luogo in cui gli stranieri possono essere riaccompagnati, senza il rischio che ciò comporti una violazione della Convenzione sui rifugiati, o nel Paese di arrivo o in un altro, laddove si ravvisino concrete possibilità di spostamento non volontario verso una destinazione ulteriore.

In questo caso, la normativa prevede una presunzione che le rivendicazioni dei diritti umani degli stranieri contro l’allontanamento siano infondate. (Par. 3 & 4, AITOCA 2004 Schedule 3)

Non è stabilito alcun limite di tempo per prendere una decisione in merito, ma nella pratica le decisioni tendono ad essere adottate abbastanza velocemente.

Non vi è ricorso, in genere, contro la decisione di allontanamento verso un paese terzo sicuro.

Tuttavia, il ricorso può essere effettuato sulla base del fatto che la persona verrebbe inviata da tale paese terzo ad un altro paese, in violazione dei diritti previsti della CEDU per i richiedenti asilo, o che tali diritti verrebbero violati nel paese di destinazione.

Queste impugnazioni, per presunta possibile violazione dei diritti umani, possono essere presentate nel Regno Unito solo se il Ministero dell’Interno non certifica che sono manifestamente infondate.

Nel caso della Seconda lista sussiste l’obbligo, in capo ai competenti organi del Ministero, di certificare che le impugnazioni, per possibili violazioni dei diritti umani, siano manifestamente infondate, a meno che il decisore non abbia acquisito, sulla base di precise circostanze, la convinzione che esse non siano infondate. (Par. 3, AITOCA 2004 Schedule 3).

Nei casi in cui non sia possibile il ricorso all’interno del Regno Unito, un ricorso dall’estero deve essere presentato entro 28 giorni dall’allontanamento dal territorio nazionale; un appello dall’interno del paese deve essere invece presentato, ove ammissibile, entro 14 giorni.

Quindi il ricorso sospensivo contro l’allontanamento verso un paese terzo, considerato sicuro, è possibile solo nel caso in cui esso non sia certificato dal Ministero dell’Interno come manifestamente infondato.

Quando viene presa la decisione che il richiedente può essere rimandato ad un paese terzo sicuro, viene rilasciato un certificato a tal fine, che può essere messo in discussione solo da un controllo giurisdizionale.

Anche il documento che certifica l’infondatezza del caso può essere contestato solo attraverso un controllo giurisdizionale.

**Domande successive**

Disposizioni in merito ad una richiesta successiva sono previste dalla normativa sull’immigrazione.

Qualora un richiedente asilo rilasci ulteriori dichiarazioni che sono sufficientemente diverse dalle precedenti il cui contenuto non è stato considerato in precedenza, e queste risultino in grado di offrire, insieme con il materiale precedentemente presentato, una prospettiva realistica di successo, tali dichiarazioni possono essere trattate come una “nuova domanda”.

Se sono trattate in tal senso, allora, un eventuale rigetto permette di far ricorso al FTT (IAC), con la conseguente applicazione integrale della normativa sui ricorsi in merito ad una prima domanda di asilo.

Non c’è un limite al numero delle ulteriori dichiarazioni che si possono presentare. (Par. 353, Immigration Rules Part 12).

La decisione viene adottata in base alle dichiarazioni scritte, che devono essere consegnate di persona durante un appuntamento, ma senza un colloquio obbligatorio.

Una volta che i richiedenti sono convocati per un appuntamento (di solito fissato dai 3 ai 10 giorni dopo la richiesta), devono essere garantiti loro i mezzi per recarvisi.

Una persona non può essere allontanata prima che venga presa una decisione. (Par. 353a, Immigration Rules).

Tuttavia i provvedimenti di allontanamento (l’ordine di un operatore di accompagnare la persona su un determinato volo o traversata) già emessi possono rimanere in vigore, mentre le ulteriori dichiarazioni vengono prese in considerazione, per essere annullati solo se la richiesta viene accolta o se il Ministero dell’Interno stabilisce che ha bisogno di più tempo per decidere.

Ulteriori osservazioni possono essere autorizzate o rifiutate in qualsiasi momento fino all’effettivo allontanamento del richiedente.

Un provvedimento di allontanamento, emesso all’ultimo minuto, può non lasciare spazio sufficiente per un’ulteriore impugnazione legale e non vi è alcun obbligo per il Ministero di rispondere in tempo affinché il richiedente abbia la possibilità di ricorrere.

**Paese sicuro**

La legislazione ammette il concetto di paese di origine sicuro. Gli Stati sono designati sicuri con provvedimento del Ministro degli Interni.

Il Ministero può emanare tale provvedimento quando si è accertato che “non c’è in quello Stato, o parte di esso, un serio rischio di persecuzione per le persone autorizzate a risiedervi”, e che l’allontanamento verso il suddetto Stato “non sarà in generale in contravvenzione” alla CEDU.

Lo statuto prevede espressamente che il Ministero, prima di adottare le relative determinazioni, debba esaminare le informazioni provenienti “da ogni fonte appropriata”.

 I provvedimenti attualmente in vigore nel Regno Unito, per l’individuazione di Stati considerati come sicuri a questo specifico fine, si riferiscono ai seguenti Paesi: Albania, Giamaica, Macedonia, Moldavia, Bolivia, Brasile, Ecuador, Sud Africa, Ucraina, India, Mongolia, Bosnia-Erzegovina, Mauritius, Montenegro, Perù, Serbia, Kosovo, Corea del Sud.

La sezione permette anche la designazione parziale, ovvero riferita a specifiche categorie di persone. Attualmente risultano designati come sicuri per gli uomini gli Stati qua elencati: Ghana, Nigeria, Gambia, Kenya, Liberia, Malawi, Mali e Sierra Leone. (Nationality Immigration and Asylum Act 2002 S.94, available at: <http://bit.ly/1eqvY4g>).

Non è previsto alcun appello contro le designazioni effettuate dal Ministero dell’Interno, che possono essere contestate solo a seguito di un controllo giurisdizionale.

Qualora un richiedente asilo provenga da un paese sopra indicato, l’operatore dell’ufficio UKVI ha l’obbligo di certificare il caso in quanto manifestamente infondato, a meno che venga accertato che il singolo caso non è manifestamente infondato. La conseguenza del rilascio del suddetto certificato è che un ricorso contro il rigetto della domanda può essere presentato solo fuori dal Regno Unito.

Il Ministero dell’Interno può disporre, in presenza di circostanze eccezionali, la temporanea sospensione degli allontanamenti di richiedenti asilo verso particolari paesi, ma si tratta di un’eventualità assai rara, tanto che, allo stato attuale, non risulta essere in vigore alcun provvedimento di questo tenore.

Il Ministero degli Interni può anche riconoscere come un dato di fatto che non esiste un percorso sicuro di ritorno per alcuni richiedenti, la cui domanda sia stata respinta.

Una decisione di questo tipo - che può essere il risultato delle indicazioni contenute nella “guida del paese” redatta dal Tribunale o di una ricostruzione dei fatti da parte dello stesso Ministero dell’Interno - giustifica la concessione di una specifica forma di supporto al rimpatrio, ma di per sé non comporta il riconoscimento di uno status.